

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 42 del 13 Dicembre 2016

### **1. DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - Determinate le misure per l'anno 2017**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **Nota del 15 novembre 2016, Prot. 359584**, ha reso noto le indicazioni in merito agli importi che le imprese e gli altri soggetti obbligati di nuova iscrizione o che iscrivano nuove unità locali **dal 1° gennaio 2017** devono versare come diritto annuale alla Camera di Commercio.

Ricordiamo che l'articolo 28 della L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*"), ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio, una **riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio**, da un 35% per l'anno 2015, fino al 50% per l'anno 2017.

Tale riduzione è stata peraltro confermata dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, concernente "*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*".

Dunque, **per l'anno 2017**, l'importo del diritto annuale, di cui all'art. 18 della L. n. 580 del 1993, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **sarà ridotto del 50%**.

Con il **decreto interministeriale 8 gennaio 2015** sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali già previste dalla citata L. n. 114/2014, e confermando per il resto le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del decreto interministeriale 21 aprile 2011. Tale decreto, in assenza di nuovi interventi, ha quindi l'effetto di disporre riduzioni delle misure del diritto annuale in misura pari a quelle legislativamente previste.

Nella nota ministeriale sono riportati gli importi derivanti dalla riduzione del 50% operata dalla citata L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, nonchè indicazioni sulla corretta applicazione degli arrotondamenti.

A proposito del diritto annuale, vogliamo ricordare che, dal 2016, il Sistema camerale italiano ha introdotto **due importanti novità**.

La **prima** riguarda la trasmissione della consueta **informativa relativa al pagamento del diritto annuale**. Nel rispetto delle recenti normative, l'informativa sarà **inviata utilizzando esclusivamente il canale di invio tramite Posta elettronica certificata (PEC)** alla casella dichiarata dall'impresa al Registro delle imprese.

La **seconda** riguarda la messa a disposizione di tutte le imprese di un **nuovo sito internet di informazione e calcolo del diritto annuale da versare** (<http://dirittoannuale.camcom.it>)

Da questo sito le imprese potranno:

- consultare le pagine informative sulla Camera di Commercio ed i servizi da questa erogati;
- avere accesso alla normativa di riferimento sul diritto annuale;
- **calcolare l'esatto importo da versare alla scadenza ordinaria del versamento;**
- ottenere la risultanza del calcolo direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- **procedere al pagamento del diritto dovuto per il 2016 attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.**

L'accesso sarà possibile da parte di tutte le imprese **senza necessità di autenticazione**. Sarà sufficiente indicare il proprio Codice fiscale e la casella PEC per la ricezione in automatico degli estremi di calcolo ed eventuale ricevuta di versamento. Nel caso di soggetti che non hanno l'obbligo della PEC sarà sufficiente indicare una casella di posta elettronica non certificata.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo della nota ministeriale e della tabella degli importi del diritto annuale per l'anno 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito internet dedicato al diritto annuale clicca qui.](#)

## **2. LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - Fissati i criteri per la determinazione e la liquidazione dei compensi dei commissari liquidatori e dei membri del comitato di sorveglianza**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016, il **decreto interministeriale 3 novembre 2016**, con il quale vengono fissati i criteri per la determinazione e liquidazione dell'ammontare dei **compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri del comitato di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrazione** ai sensi dell'articolo 2545-terdecies Codice civile. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septedecies Codice civile.

Secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto - **in vigore dal 6 dicembre 2016** - il **compenso spettante al commissario liquidatore** si compone di due quote:

- una quota remunerativa delle **attività di natura concorsuale**,
- una quota remunerativa dell'**attività gestionale**, nel caso di autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa.

La misura del compenso sarà a carico dell' impresa assoggettata alla procedura e verrà determinata e liquidata dal Ministero dello Sviluppo Economico, secondo i criteri e le modalità specificate negli articoli 4, 5 e 6.

Secondo quanto disposto dall'articolo 7 del decreto in commento, ai **componenti del comitato di sorveglianza**, viene corrisposta, a carico della liquidazione, una indennità annua in prededuzione, imputata alle spese di procedura, da calcolarsi sulla base dell'effettiva partecipazione alle riunioni del Comitato, determinata **sulla base dell'attivo realizzato**, nelle seguenti misure massime:

- a) *euro 1.500,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 2,5 milioni di euro;*
- b) *euro 2.000,00 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato fino a 7,5 milioni di euro;*
- c) *euro 2.500 per le procedure che presentino nell'anno di riferimento un attivo realizzato superiore ai 7,5 milioni di euro.*

Nel caso in cui la procedura venga autorizzata alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, l'indennità viene maggiorata del 50% fino alla scadenza dell'autorizzazione. L'indennità spettante al presidente è maggiorata del 20%.

Il compenso viene **liquidato dal commissario con cadenza annuale**, nell'importo ragguagliato all'effettiva partecipazione di ciascun componente alle riunioni del Comitato di sorveglianza.

Ai componenti dei comitati di sorveglianza spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle riunioni dell'organo collegiale.

Con **cadenza quinquennale**, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, provvede all'adeguamento dei valori indicati nelle classi dimensionali relative all'attivo, al passivo e ai ricavi lordi, sulla base degli indici nazionali ISTAT dei prezzi al consumo.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **3. SRL - Aspetti civilistici, contabili e fiscali della liquidazione - Nota operativa dell'Accademia Romana di Ragioneria**

L'Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato una nuova nota operativa, la **nota operativa n. 14 del 5 dicembre 2016**, dal titolo "**La liquidazione delle società a responsabilità limitata: aspetti civilistici, contabili e fiscali**"-

Nel ricordare che le norme sulla liquidazione delle società si ritrovano in vari articoli del codice civile e, per quanto concerne, in particolare, quelle relative alla liquidazione della società di capitali (SRL, SPA e SAPA) sono disciplinate dal Capo VIII del Titolo V del Codice Civile dagli articoli che vanno dal 2484 al 2496, la

fondazione precisa che il documento è rivolto in particolare alla liquidazione delle società a responsabilità limitata che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice civile ed ai principi contabili OIC.

La presente nota operativa rappresenta il procedimento di liquidazione della società a responsabilità limitata, soffermandosi anche sugli aspetti contabili e fiscali.

La normativa civilistica sulla liquidazione ne stabilisce la procedura, gli obblighi dei liquidatori e gli effetti prodotti dal processo di liquidazione.

Con la liquidazione vengono messe in atto diverse operazioni volte a convertire in denaro l'attivo esistente al fine di estinguere i debiti sociali ed a ripartire l'eventuale residuo tra i soci.

Le **tipologie di liquidazione** possono essere distinte in:

- Liquidazione volontaria;
- Liquidazione giudiziale;
- Liquidazione coatta amministrativa.

Il documento analizza nel dettaglio le **varie fasi della liquidazione** che possono essere riassunte in:

- a) **accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società e messa in liquidazione;**
- b) **procedimento di liquidazione,**
- c) **estinzione della società** tramite la cancellazione dal Registro delle Imprese.

LINK:

[Per scaricare il testo della nota operativa clicca qui.](#)

#### **4. ATTIVITA' DI MEDIAZIONE - Esercizio attraverso la gestione di un servizio online - Chiarimenti dal Ministero**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il **Parere del 24 novembre 2016, n. 370305**, risponde ad un quesito concernente il possibile inquadramento della gestione di un servizio on-line quale esercizio di attività mediatizia ex lege 3 febbraio 1989, n. 39, con conseguente obbligo, per il gestore del sito, di iscrizione al competente Registro delle imprese in qualità di agente di affari in mediazione.

Considerato che il gestore del sito in questione non si limiterebbe unicamente ad elencare asetticamente ai propri clienti le caratteristiche e la professionalità dei professionisti/artigiani iscritti nel sito stesso, senza influenzare la loro scelta od intervenire "professionalmente" nel loro rapporto con questi ultimi, bensì opererebbe prima una valutazione di merito tra dette caratteristiche, incrociandole con l'esigenza dei propri clienti, per poi fornire a costoro il servizio richiesto, cioè metterli in contatto con lo specifico professionista/artigiano individuato (tutto ciò dietro percepimento di un compenso prestabilito sulla conclusione dell'affare, che altro non sembra che una sorta di provvigione mediatizia per aver messo in contatto i due soggetti), secondo il Ministero emerge inequivocabilmente l'aspetto di un'attività di intermediazione che va ad incrociare le esigenze del singolo cliente del gestore del sito online e le prestazioni professionali dei professionisti inseriti nel suo database.

In questo caso, infatti il gestore in questione va ad esercitare quell'influenza mediatizia tra il suo cliente/richiedente il servizio ed il prestatore di servizi, per la quale è chiamato a svolgere valutazioni di merito sulle offerte poste in piattaforma e sugli utilizzatori della stessa.

Pertanto, ad avviso del Ministero, **l'attività di cui trattasi va inquadrata tra quelle degli agenti di affari in mediazione** di cui alla richiamata legge n. 39/1989 e il soggetto in questione, trovandosi a svolgere indubbiamente attività imprenditoriale, ha **l'obbligo di iscrizione al competente Registro delle Imprese.**

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

#### **5. SPEDIZIONIERI - Attività in regime di libera prestazione di servizi - Non richiesta la comunicazione ex art. 115 TULPS**

L'applicazione dell'articolo 115 del R.D. n. 773 del 1931 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ad uno spedizioniere stabilito in altro Stato membro dell'Unione europea, e conseguentemente la pretesa da esso dell'invio della comunicazione prevista dal primo comma della norma, **costituisca una violazione della normativa europea.**

Tale violazione si rinviene sia dai Trattati (nello specifico, gli articoli da 56 a 62 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che dalle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, recentemente modificata dalla direttiva 2013/55/UE, entrambe recepite nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

E' questo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **Parere del 9 dicembre 2016, n. 387029**, emanato in risposta ad un quesito concernente la normativa applicabile ad una società stabilita in altro Stato Membro dell'Unione europea operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

In particolare, nel quesito si chiede «*se una società non avente sede legale in Italia, e nemmeno presente in Italia con una sede secondaria, uno stabilimento o un ufficio, sia tenuta, ai fini dello svolgimento dell'attività di "spedizioniere" e/o di "intermediario di spedizione", a trasmettere la Comunicazione ex art. 115 TULPS*». Nell'eventualità in cui al quesito sia data risposta affermativa, si chiede ancora «*quale sia l'Ufficio competente a ricevere la Comunicazione ex art. 115 TULPS e come la competenza debba essere individuata, tenuto conto del fatto che l'impresa non ha sedi o stabilimenti in Italia e non è iscritta nel registro delle imprese; quali siano inoltre gli adempimenti necessari per la presentazione della Comunicazione ex art. 115 TULPS*».

Ricordiamo che al primo comma dell'art. 115 del R-D. n. 773/1931 si stabilisce che «*non possono condursi agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza darne comunicazione al Questore*» (la comunicazione è ora rivolta allo Sportello unico per le attività produttive in forza dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160).

Secondo il Ministero, una società non avente sede legale in Italia, e nemmeno presente in Italia con una sede secondaria, uno stabilimento o un ufficio, **non è tenuta**, ai fini dello svolgimento dell'attività di "spedizioniere" e/o di "intermediario di spedizione", **a trasmettere la Comunicazione ex art. 115 TULPS allo Sportelli Unico** in quanto attività svolta in regime di libera prestazione di servizi.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

## **6. RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI AUSILIARI DEL COMMERCIO - Pubblicato il Massimario 2016**

In data 12 dicembre 2016, è stata pubblicata nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico la redazione aggiornata del "**Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti**", redatto a cura del Dirigente della Divisione VI - Registro delle imprese, Dr. Marco Maceroni.

Si tratta della **edizione aggiornata 2016**, un corposo documento di 499 pagine, che raccoglie tutte le decisioni assunte - dal 2008 ad oggi - dalla Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI - Registro delle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di ricorsi gerarchici proposti dagli interessati nei casi di **diniego di iscrizione** nel Ruolo o di **cancellazione** dal medesimo, oppure nei casi di **applicazione di sanzioni disciplinari** da parte delle Camere di Commercio.

Oltre ai ricorsi gerarchici, il massimario raccoglie anche i ricorsi straordinari al Capo dello Stato e i ricorsi alla Magistratura.

I ricorsi riguardano gli **agenti di affari in mediazione** (da pagina 24 a 305); gli **agenti e rappresentanti di commercio** (da pagina 306 a 365) e i **periti ed esperti** (da pagina 366 a 499).

Il tutto preceduto da un **indice con collegamento ipertestuale** (da pagina 2 a 23).

LINK:

[Per scaricare il testo del massimario 2016 clicca qui.](#)

## **7. COMUNICAZIONE DELLA CESSAZIONE DI UTENZE TELEFONICHE - Possibile utilizzare il proprio indirizzo PEC in luogo della raccomandata con ricevuta di ritorno**

**La comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) è del tutto assimilabile a quella per raccomandata a/r, ed i gestori telefonici che ignorano la stessa violano la normativa.**

Questo è quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico con il **Parere del 24 novembre 2016, n. 370301**, emanato in risposta ad un quesito concernente il rifiuto da parte di alcuni operatori telefonici di accettare mail di posta certificata per comunicazioni ufficiali e di continuare a pretendere raccomandate, rifiutandosi di mettere a disposizione dei clienti un indirizzo PEC".

Ricorda il Ministero che, ai sensi della vigente normativa in materia, **l'invio di una comunicazione per posta elettronica certificata ha lo stesso valore di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno** per quanto riguarda le società che, in quanto tali, hanno l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese della Camera di commercio di competenza il loro indirizzo di posta elettronica certificata (sulla base della disciplina derivante dal D.P.C.M. 6 maggio 2009 e dall'art. 48 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale).

In tal senso, peraltro, si è recentemente espresso anche il CoReCom (Comitato regionale per le comunicazioni) della Toscana in sede di conciliazione su una controversia riguardante una compagnia telefonica che, in particolare, aveva eccepito l'irregolarità di un reclamo pervenutole via PEC e non tramite i canali cartacei tradizionali.

Detto organismo, con Determinazione n. 6 del 19 maggio 2016, ha, infatti, stabilito che **il reclamo inoltrato via PEC all'operatore telefonico è del tutto assimilabile alla tradizionale lettera raccomandata con ricevuta di ritorno**, condannando la compagnia telefonica a corrispondere l'indennizzo per mancata risposta al reclamo inviatole appunto via posta elettronica certificata.

In ogni caso, il Ministero fa infine presente che a livello nazionale la vigilanza sul settore delle telecomunicazioni è di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCM), nonché, per alcuni compiti specifici, dei Comitati regionali per le comunicazioni (CoReCom) ai quali, in particolare, sono delegate proprio le competenze in materia di controversie tra utenti e operatori delle telecomunicazioni. Pertanto ogni segnalazione riguardante l'accoglimento di tali comunicazioni a mezzo PEC, ovvero il loro immotivato non accoglimento, deve essere inoltrata al competente ufficio di detta Autorità.

LINK:

[Per scaricare il testo del parere ministeriale clicca qui.](#)

## **8. COMPRO ORO - Aperta una consultazione pubblica sullo schema di decreto che regola l'attività - Commenti e osservazioni entro il 23 dicembre 2016**

Il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha posto in **pubblica consultazione - dal 9 al 23 dicembre 2016** - lo schema di decreto legislativo recante **disposizioni specifiche per la regolamentazione dell'attività di compro oro**.

Il decreto, in particolare, attua la delega prevista dall'articolo 15, comma 2, lett. l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (*legge di delegazione europea 2015*), per l'adozione di una disciplina organica di settore dell'attività di compro oro.

Nel decreto vengono definiti gli obblighi posti a carico degli operatori compro oro al fine di garantire la piena tracciabilità delle compravendite e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, ivi compreso il riciclaggio di beni e risorse di provenienza illecita

In particolare, il decreto prevede:

- **l'istituzione del Registro nazionale degli operatori compro oro**, istituito presso l'OAM (*l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi*);
- *gli obblighi di identificazione della clientela;*
- *la tracciabilità delle operazioni di compro oro;*
- *gli obblighi di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette;*
- *le sanzioni per inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM, di identificazione, conservazione e segnalazione di operazioni sospette, nonché i criteri per la quantificazione delle sanzioni medesime.*

I commenti possono essere inviati per e-mail all'indirizzo [dt.antiriciclaggio@tesoro.it](mailto:dt.antiriciclaggio@tesoro.it), specificando nell'oggetto l'argomento posto in consultazione, **entro il 23 dicembre 2016**.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dello schema di decreto legislativo oggetto di consultazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare direttamente il testo dello schema di decreto legislativo clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva 2015/849/UE clicca qui.](#)

## **9. CODICE EUROPEO DEL CONTRIBUENTE - Le proposte della Commissione europea**

Nell'ambito delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, la Commissione europea, nel febbraio 2013, ha lanciato **due consultazioni pubbliche** su misure specifiche intese a migliorare la riscossione delle imposte e garantire un maggiore rispetto degli obblighi fiscali in tutta l'Unione.

La prima consultazione riguarda **l'elaborazione di un codice europeo del contribuente** che elenchi con chiarezza i diritti e gli obblighi dei contribuenti e delle amministrazioni fiscali.

La seconda riguarda un **numero di codice fiscale europeo** (*Tax Identification Number* - TIN), inteso a facilitare l'identificazione dei contribuenti nell'Unione.



La maggior parte degli Stati membri dispone già di codici del contribuente che definiscono i diritti e gli obblighi dei contribuenti e delle amministrazioni fiscali, tuttavia tali codici variano considerevolmente da uno Stato membro all'altro e può risultare estremamente difficile per i cittadini e le imprese conoscere i propri diritti nei diversi Stati membri e conformarsi ai propri obblighi fiscali in situazioni transfrontaliere.

Inoltre, alla luce della maggiore mobilità dei cittadini e della natura sempre più transfrontaliera dell'attività economica, gli Stati membri hanno sempre più difficoltà ad identificare correttamente i contribuenti. Tale situazione potrebbe compromettere gli sforzi nazionali di una corretta riscossione delle imposte, portare a situazioni di doppia imposizione o favorire la frode e l'evasione fiscali.

Conclusa la consultazione pubblica, la Commissione europea ha pubblicato, in data 24 novembre 2016, gli **“Orientamenti per un modello di Codice europeo del contribuente”**.

Il documento, elaborato da un gruppo di Stati membri, fornisce una serie di principi fondamentali corrispondenti ai principali diritti e obblighi vigenti che disciplinano le relazioni tra contribuenti e amministrazioni fiscali in Europa. Le informazioni e le opinioni espresse nei presenti orientamenti non riflettono necessariamente l'opinione ufficiale dell'Unione europea, della Commissione europea o degli Stati membri dell'UE.

Si tratta di un documento non vincolante che va considerato un modello da seguire e che può essere adeguato o integrato dagli Stati membri in funzione del contesto o delle esigenze nazionali.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento della Commissione europea clicca qui.](#)

## **10. ESPORTATORI ABITUALI - Dall'Agenzia delle Entrate il nuovo modello per la dichiarazione d'intento in vigore dal 1° marzo 2017**

Con il **Provvedimento del 2 dicembre 2016, n. 213221**, pubblicato sul proprio sito istituzionale il 2 dicembre 2016, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **nuovo modello di “dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto”**.

Sono state inoltre approvate le relative **istruzioni** e le **specifiche tecniche** per la trasmissione telematica dei dati.

La **dichiarazione di intento** è una comunicazione formale che l'esportatore abituale deve presentare all'Agenzia delle Entrate nel caso in cui intenda effettuare degli acquisti o delle cessioni senza IVA.

Il modello va presentato **in via telematica** all'Agenzia delle Entrate da parte degli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell'IVA, utilizzando il software *“Dichiarazione d'intento”* disponibile gratuitamente sul sito internet delle Entrate.

È possibile presentare la dichiarazione direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati.

La dichiarazione, unitamente alla **ricevuta di presentazione** rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (D.Lgs. n. 175/2014).

Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento del 12 dicembre 2014 e successivamente modificato con provvedimento dell'11 febbraio 2015 e va utilizzato per le lettere d'intento che fanno riferimento a operazioni d'acquisto da effettuare a partire **dal 1° marzo 2017**.

A differenza dal precedente modello, con le nuove regole l'esportatore abituale dovrà indicare nella dichiarazione d'intenti l'**anno di riferimento** e la **tipologia del prodotto o del servizio** che intende acquistare senza IVA.

E' poi necessario, se la dichiarazione si riferisce ad una sola operazione, specificare il relativo importo.

Nella nuova dichiarazione non risultano presenti i campi 3 e 4 della relativa sezione e quindi viene escluso che l'operatore possa presentare una lettera d'intenti per un periodo predeterminato senza indicazione specifica dell'importo del plafond che intende utilizzare.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento e delle istruzioni per la compilazione clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del modello Dichiarazione d'intento clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al software di compilazione della Dichiarazione d'intento clicca qui.](#)

LINK:

[Per consentire il riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento clicca qui.](#)

# RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

## *I provvedimenti scelti per voi*

(DAL 5 AL 13 DICEMBRE 2016)

**1) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 3 novembre 2016:** Criteri per la determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c. e di scioglimento atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiedecies c.c. (Gazzetta Ufficiale n. 284 del 5 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) ISTAT - Comunicato - Regolamento** per la gestione, tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale e della incentivazione della innovazione. (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**3) Decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227:** Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 17 ottobre 2016:** Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti. (Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)



### ***Er presepio***

Di Trilussa

Ve ringrazio de core, brava gente,  
pé 'sti presepi che me preparate,  
ma che li fate a fa? Si poi v'odiate,  
si de st'amore non capite gnente...

Pé st'amore sò nato e ce sò morto,  
da secoli lo spargo dalla croce,  
ma la parola mia pare 'na voce  
sperduta ner deserto, senza ascolto.

La gente fa er presepe e nun me sente;  
cerca sempre de fallo più sfarzoso,

però cià er core freddo e indifferente  
e nun capisce che senza l'amore  
è cianfrusaja che nun cià valore.

*Composta venerdì 27 dicembre 2013*

